

COMUNE DI TRIESTE**ALLEGATO A)**

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi di Amministrazione

Prot. n. ...

Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali

OGGETTO: Convenzione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (Cod. Fisc. e Part. IVA 02096520305) per un monitoraggio mediante analisi delle Polveri Sottili (PM10) e degli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) presenti nelle stesse, in materia di inquinamento atmosferico relativo alle emissioni provenienti dallo stabilimento siderurgico della Ferriera di Servola.

L'anno

il giorno

del mese di

premesso che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e LL.PP. con Decreto n. 201 - ALP.10-TS/AIA/3 – del 20.2.2008 ha concesso alla Società Lucchini S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005 relativa agli impianti del suddetto stabilimento siderurgico per la durata di 6 (sei) anni;

che come risulta dagli atti sono stati riscontrati numerosi episodi di emissioni in atmosfera provenienti principalmente dalla cokeria e dall'altoforno dello stabilimento siderurgico di Servola;

che la Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con nota prot. CS 124/13 di data 1.8.2013 ha richiesto alla Regione Autonoma FVG il rinnovo della suddetta autorizzazione oltre la scadenza del 20 febbraio 2014, allo scopo di *“non precludere la possibilità di garantire continuità dell'esercizio di impianto”*;

che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente ed Energia con nota prot 0037924/P Prot. LIPP/ALP – TS/AIA – 3 Uff S.T.U.N.Q. di data 13.12.2013 ha comunicato l'avvio del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il succitato Decreto 201 del 20.2.2008;

che la Siderurgica Triestina s.r.l. e la Lucchini S.p.A. con nota del 13.10.2014 a firme congiunte, pervenuta via PEC in data 14.10.2014 con PG 166267, hanno comunicato la variazione di ragione sociale e la nuova titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 – nonies, comma 4 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., dichiarando in particolare:

“che la suddetta variazione di ragione sociale /titolarità di autorizzazione è intervenuta in forza di cessione di ramo d'azienda”;

“che nulla è variato circa le tecnologie impiegate e l'attività autorizzata rispetto a quanto dichiarato nella documentazione presentata in fase di istruttoria per il rilascio dell'A.I.A. e a quanto contenuto nell'autorizzazione per la quale viene richiesta la volturazione”;

“di accettare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione oggetto di volturazione”;

che inoltre alla citata nota del 13.10.2014 è stato allegato uno stralcio dell'atto di compravendita, rogito Rep. 49219 – Racc. 24008 del 6.10.2014 del dott. Mario Miccoli notaio in Livorno, tra la Lucchini S.p.A. in amministrazione straordinaria e la Servola S.p.A- in amministrazione straordinaria (parti venditrici) e la Siderurgica Triestina s.r.l. (parte acquirente);

che sono attualmente in corso i lavori della Conferenza dei Servizi presso la Regione Friuli Venezia Giulia per il riesame, con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale da rilasciarsi, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Siderurgica Triestina s.r.l.;

considerato inoltre che nella trattazione della pratica relativa al rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il Comune di Trieste ha la necessità di disporre in particolare della situazione di inquinamento atmosferico in atto vista la funzione rappresentativa del Comune di Trieste in sede di tali Conferenze di Servizi indette dalla Regione ai fini del rilascio della sopracitata AIA;

che con deliberazione giuntales n. 274 di data 27.6.2013 avente ad oggetto “atto di indirizzo relativo alle azioni da attuare per migliorare le condizioni ambientali della città di Trieste” si dispone al punto 5): *“di impegnarsi a garantire, con il concorso degli Enti, una reale capacità di intervento nelle situazioni critiche (quali anomalie di inquinamento rilevate al perimetro industriale, picchi di inquinamento di diverse sostanze) (...)”;*

che pertanto necessita garantire la continuità dei dati rilevati dall'A.R.P.A. – F.V.G. iniziati dal 24.7.2007 in base alla convenzione Rep. 76940 del 24.7.2007 e proseguiti con successive convenzioni, ultima delle quali n. 103/2015 del Registro Scritture Private del 3.8.2015 avente scadenza al 31.12.2015 riferiti alle emissioni in atmosfera delle Polveri Sottili (PM10)

e degli Idrocarburi-Policiclici-Aromatici (IPA) e tra questi il benzo(a)pirene rilevati presso la centralina di via San Lorenzo in Selva – Stazione Ferroviaria di Servola (Trieste);

che a tal fine con nota PEC sub P.G. 192169 del 30.10.2015 è stato richiesto all'A.R.P.A.- F.V.G. un preventivo per proseguire il monitoraggio in argomento senza soluzione di continuità, consistente in una campagna di rilievi presso la centralina di via San Lorenzo in Selva – stazione Ferroviaria di Servola (Trieste), con riferimento alla Polveri Sottili (PM10) e agli Idrocarburi-Policiclici-Aromatici (IPA) presenti nelle stesse, per un periodo di 6 mesi dal 1.6.2016 al 30.6.2016;

che l'A.R.P.A. - F.V.G. con nota PEC prot. 2015/207772 del 20.11.2015, ha precisato *“che l'attività di monitoraggio richiesta non rientra tra le attività predisposte a carico dell'ente di controllo elencate nel Decreto n. 201 ALP.10/TS/AIA/3 dd. 20.02.2008 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici di Autorizzazione Integrata Ambientale in favore della Lucchini S.p.A.; ritenendo inoltre che il ns. compito di istituto del monitoraggio della Qualità dell'Aria sia già assolto con la gestione della Rete di Rilevamento della Qualità dell'Aria (RRQA), ne consegue che l'attività richiesta è da ritenersi onerosa e a carico del richiedente. Conseguentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno dell'A.R.P.A. – F.V.G. disciplinante la modalità di ricorso alle prestazioni orarie integrative il costo per il Comune di Trieste, associato al quadro economico per una durata proposta della Convenzione di mesi sei relativa alla determinazione delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri sottili PM10 e dei 16 congeneri IPA in esse contenuti, ammonta a Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) al netto dell'IVA.”...*;

che con deliberazione giunta n. 577 del 3.12.2015, immediatamente esecutiva, l'Amministrazione Comunale ha formulato l'indirizzo alla stipula della convenzione indicata in oggetto, sulla base dello schema di convenzione già adottato per le precedenti;

che con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia è stato approvato lo schema di convenzione e impegnata la spesa relativa allo svolgimento della convenzione in parola;

che con deliberazione n. dd., il Direttore Generale dell'A.R.P.A. – F.V.G. ha autorizzato la stipulazione della convenzione in oggetto;

tutto ciò premesso e considerato,

tra il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato da domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale di Piazza

dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e s.m.i. e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia** (Cod. Fisc. e Part. IVA 02096520305), di seguito denominata più semplicemente "A.R.P.A. - F.V.G." con sede a Palmanova (UD) in Via Cairoli n. 14, in persona del suo legale rappresentante,

domiciliato per la sua carica

presso la sede dell'A.R.P.A. - F.V.G.;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) - PREMESSE

Le premesse formano e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2) - OGGETTO E STRUTTURA OPERATIVA

La presente convenzione ha per oggetto un monitoraggio in prossimità dello Stabilimento Siderurgico della Ferriera di Servola, consistente in una campagna di rilievi sulle Polveri Sottili (PM10) e sugli IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici), presenti nelle stesse, costituito da rilievi ed analisi tecnico-scientifiche in materia di inquinamento atmosferico da emissioni provenienti dal suddetto impianto industriale.

L'A.R.P.A. - F.V.G. identifica nel Dipartimento Provinciale di Trieste la struttura abilitata a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione.

L'A.R.P.A. - F.V.G. - Dipartimento Provinciale di Trieste, può avvalersi, nell'espletamento delle attività di cui trattasi, di altro personale dell'A.R.P.A. medesima, compatibilmente con le esigenze e i limiti derivanti dai compiti e dalle attribuzioni alla stessa assegnate.

ART. 3) - ATTIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico oggetto della presente convenzione, consiste in un'attività, da effettuarsi senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti convenzioni, l'ultima delle quali la n. 103/2015 del Registro Scritture Private del 3.8.2015 avente scadenza il 31.12.2015 per i motivi in premessa su indicati, costituita da rilievi ed analisi sui seguenti analiti:

- a) Polveri sottili (PM10): determinazione ponderale della loro concentrazione atmosferica giornaliera mediante captazione con campionatore sequenziale di PM10 ad alto volume;

- b) IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici): determinazione mediante cromatografia HPLC-FD su ciascun campione prelevato di Polveri Sottili di cui al punto precedente, della concentrazione atmosferica giornaliera relativa ad almeno n. 16 composti IPA;

l'attività oggetto della presente convenzione avrà durata dall'1.1.2016 al 30.6.2016.

ART. 4) - ELABORATI TECNICI E TEMPI DI CONSEGNA

Delle risultanze di detta attività, l'A.R.P.A. - F.V.G. provvederà a fornire un report elaborato in forma cartacea ed informatica, per ciascun mese, contenente le risultanze di tutte le analisi effettuate nel corso del mese precedente, riferite:

- alla determinazione ponderale della concentrazione atmosferica giornaliera delle Polveri Sottili (PM10);
- alla determinazione mediante cromatografia HPLC-FD della concentrazione atmosferica giornaliera relativa ad almeno n. 16 composti IPA (Idrocarburi-Policiclici-Aromatici) effettuata su ciascun campione di Polveri Sottili di cui al punto precedente; per complessivi sei reports riferiti ai sei mesi oggetto di convenzione.

Al termine del periodo indicato di rilevazioni ed analisi, verrà inoltre prodotta una relazione tecnica finale, contestuale all'ultimo report, contenente le valutazioni emerse nel corso di tutta l'attività di indagine svolta.

Ciascun report dovrà venir consegnato entro 45 giorni dal termine del mese trascorso nel corso del quale sono stati rilevati i dati richiesti ad eccezione dei reports riferiti ai mesi precedenti alla data della stipula, che dovranno essere consegnati entro 45 giorni incrementati del numero di giorni intercorrenti dalla prosecuzione della convenzione alla data della stipula stessa, comunque entro il termine massimo di 3 mesi.

Dovrà essere inoltre predisposta una relazione tecnica finale elaborata in forma cartacea ed informatica che dovrà essere presentata entro 45 giorni dalla fine dell'ultimo mese di rilevazioni. Gli elaborati cartacei, dovranno essere forniti in quattro esemplari, unitamente a 2 copie su CD.

ART. 5) - PENALI E RISOLUZIONE

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma del successivo art. 10 la penalità, per ogni giorno di ritardo non giustificato, nella presentazione degli elaborati indicati al precedente art. 4 ammonta a Euro 100,00 (cento/00).

Nel caso in cui il ritardo non giustificato o non autorizzato superasse i 3 mesi, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà

insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'A.R.P.A. – F.V.G. senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, a qualunque titolo, con esclusione di quelli maturati per le attività già svolte al momento della risoluzione del contratto.

ART. 6) - RISERVATEZZA ED UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

I risultati ottenuti nell'ambito dello studio, oggetto della presente convenzione rimarranno di proprietà del Comune di Trieste.

Il Comune di Trieste e l'A.R.P.A. - F.V.G. potranno utilizzare i risultati e gli atti del presente lavoro per gli scopi istituzionali.

Nelle pubblicazioni dovrà comunque essere indicato il Comune di Trieste quale ente committente del lavoro effettuato.

ART. 7) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'A.R.P.A. - F.V.G. si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali o di altro tipo, oggetto delle verifiche di cui alla presente convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8) - CORRISPETTIVO

Il Comune riconosce all'A.R.P.A. - F.V.G. per l'attività costituita dallo studio e per ogni altro adempimento oggetto della presente convenzione, l'importo onnicomprensivo di Euro 19.000,00 (diciannovemila/00), IVA esclusa.

Nel caso l'A.R.P.A. - F.V.G. non fosse in grado di garantire il numero di rilevazioni indicate nel presente atto, la somma corrispondente verrà ridotta proporzionalmente per la parte eccedente il 10% indicato all'art. 3 salvo comprovate cause di forza maggiore, da indicare da parte dell'A.R.P.A. – F.V.G. .

ART. 9) - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo di cui al precedente art. 8 verrà corrisposto, con un massimo di tre rate, di cui:

- la prima di Euro 8.550 (ottomilacinquecentocinquanta/00), IVA esclusa, pari al 45% del corrispettivo, decorsi tre mesi dalla data della stipula della convenzione e ad avvenuta consegna dei relativi elaborati indicati ai precedenti artt. 3 e 4;
- la seconda di Euro 8.550 (ottomilacinquecentocinquanta/00), IVA esclusa, pari al 45% del corrispettivo, al completamento delle attività ed alla consegna di tutti gli elaborati relativi indicati ai precedenti artt. 3 e 4;
- la terza di Euro 1.900,00 (millenovecento/00), IVA esclusa, pari al 10% del corrispettivo, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta Comunale degli elaborati indicati al precedente art. 4.

I corrispettivi delle attività tecniche oggetto della presente

convenzione sono liquidati dal Comune all'A.R.P.A. - F.V.G. entro 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione, da parte di quest'ultima, di regolari fatture relative alle prestazioni eseguite, previa acquisizione del DURC. Le fatture in formato elettronico vanno intestate a: Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, Trieste - Area Città Territorio e Ambiente - Servizio Ambiente ed Energia - Partita IVA 00210240321 – codice univoco ufficio: B87H10 – e indicato nella causale il codice identificativo dell'ufficio di carico: AMBEN.

ART. 10) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Il CIG di riferimento è il seguente: ZCC176B924

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente incarico, tra l'A.R.P.A. - F.V.G. e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'A.R.P.A. - F.V.G. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN _____ che l'A.R.P.A. - F.V.G. ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto.

I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:

Eventuali modifiche comunicate dall'A.R.P.A. - F.V.G. in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 11) - ONERI E RESPONSABILITÀ

Per quanto concerne la strumentazione da impiegare per l'effettuazione delle attività tecniche oggetto della presente convenzione, la stessa rimane a totale carico dell'A.R.P.A. - F.V.G. compreso ogni onere per la manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione ed assicurazione della stessa.

L'A.R.P.A. - F.V.G. assume ogni onere e qualsiasi responsabilità civile e penale per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, derivante dall'uso della strumentazione ed in generale per tutte le attività oggetto della presente convenzione, tenendo così sollevato il Comune di Trieste da ogni onere e responsabilità al riguardo.

I rischi infortunistici per i tecnici incaricati, nonché per gli eventuali altri dipendenti coinvolti, anche "in itinere" sono coperti dall'A.R.P.A. - F.V.G., in quanto attività di servizio.

ART. 12) – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'A.R.P.A. – F.V.G. sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che viene consegnato in copia all'atto della sottoscrizione della presente convenzione.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

ART. 13) - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dal 1.1.2016 sino al 30.6.2016 senza pertanto soluzione di continuità con le precedenti convenzioni.

Ciascuna parte potrà recedere previa comunicazione nelle forme di legge, con almeno un mese di anticipo.

Il Comune avrà facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e negligente inadempienza da parte dell'A.R.P.A. - F.V.G. relativamente all'incarico oggetto di convenzione.

ART. 14) - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amministrativa, viene eletto il Foro di Trieste.

ART. 15) - DOMICILIO FISCALE

L'A.R.P.A. - F.V.G. dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Palmanova (UD) in Via Cairoli n. 14.

ART. 16) - SPESE

Tutte le spese connesse al presente atto, comprese le spese di eventuale registrazione, sono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

ART. 17) - VARIE

Per quanto altro non previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito nelle norme del codice civile.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 19.000,00 (diciannovemila/00) IVA esclusa.

Agli effetti fiscali si precisa che l'atto, essendo soggetto all'IVA, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Per il COMUNE di TRIESTE

Palmanova,

Per l'A.R.P.A. - F.V.G.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GIANFRANCO CAPUTI

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 04/12/2015 16:32:08

IMPRONTA: 5C90EF33AEE402DDAB3231A2BA638EF07D8C2D4D5DF1F60E24D5E294C04678EB
7D8C2D4D5DF1F60E24D5E294C04678EB9DEA0A897C7EF9D844A2EBB1E073D22A
9DEA0A897C7EF9D844A2EBB1E073D22ADB8EA19977605C621F9F4BE71B6D87EE
DB8EA19977605C621F9F4BE71B6D87EE84289A3D09768F170F5EB5B5C42B7DC8